

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

COMPLIANCE

NEWSLETTER / NOVEMBRE 2018



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

NORMATIVA

1.1.....	3
Il D.Lgs. 231/2001 come presidio per gli interessi finanziari dell'UE	
1.2.....	3
Modifiche al D.Lgs. 231/2001 in favore delle piccole imprese	
1.3.....	4
<i>Whistleblowing</i> : conclusi i lavori della Commissione Giustizia del Parlamento Europeo	
1.4.....	5
Il DDL Anticorruzione approda al Senato	

PRASSI

2.1.....	6
GDPR: la fatturazione elettronica è in contrasto con il Regolamento	
2.2.....	6
Quarta plenaria dell' <i>European Data Protection Board</i>	

GIURISPRUDENZA

3.1.....	8
Cassazione: il datore di lavoro ha una posizione di garanzia	
3.2.....	8
Inquinamento ambientale: esatto inquadramento	

NORMATIVA

1.1

Il D.Lgs. 231/2001 come presidio per gli interessi finanziari dell'UE

È attualmente allo studio del Senato il testo del disegno di legge C. 1201, c.d. legge di delegazione europea 2018, già approvato dalla Camera.

Il testo recepisce ben 22 direttive dell'Unione Europea, tra cui la direttiva 2017/1371/UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (PIF "*protezione interessi finanziari*").

Tale direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di adottare forme di responsabilità per i reati che pregiudicano gli interessi finanziari dell'Unione Europea, con particolare riferimento ai reati relativi all'IVA, nei casi di conseguenze gravi contro il sistema comune IVA, cioè nei casi di azioni od omissioni di carattere intenzionale connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione che comportino un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro.

L'art. 6 della direttiva in esame estende la responsabilità anche nei confronti delle persone giuridiche per gli illeciti commessi a loro vantaggio.

A livello nazionale, pertanto, il legislatore sarà chiamato a modificare il D.Lgs. 231/2001 in modo da includere le fattispecie in parola tra i reati presupposto.

Da segnalare che l'art. 3 del disegno di legge C. 1201 prevede che, oltre alle sanzioni già previste dal D.Lgs. 231/2001, nel caso di reati che ledano gli interessi finanziari dell'UE si applichino anche le sanzioni di cui all'art. 9 della direttiva, quali l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale.

1.2

Modifiche al D.Lgs. 231/2001 in favore delle piccole imprese

Lo scorso 29 ottobre è stata assegnata alla II Commissione Giustizia della Camera, in sede referente, la proposta di legge n. 818 "*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e altre disposizioni, in materia di organismi di vigilanza degli enti e di responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato degli enti, delle banche, delle società di intermediazione finanziaria e delle imprese di assicurazione*".

Il testo propone una riforma della responsabilità amministrativa degli enti, salvaguardando, da un lato, le piccole imprese e dall'altro intensificando gli obblighi nei confronti delle grandi imprese, considerate quelle nelle quali *"risultano commessi i reati in grado di incidere sia sulla salute, sia sul risparmio dei cittadini, sia infine sulla libertà di mercato (corruzione)"*.

Vari i punti del D.Lgs. 231/2001 sui quali il progetto di legge interviene.

In primo luogo, viene riformulato l'art. 1 rubricato *"Soggetti"*, escludendo dall'ambito di applicazione del decreto le piccole imprese, ossia quelle con un numero di dipendenti minore di 15.

Viene poi notevolmente modificato l'art. 6, D.Lgs. 231/2001 sotto più profili.

Viene introdotta in primo luogo una regolamentazione della responsabilità dei gruppi d'impresa. È previsto, infatti, l'inserimento di un comma *5-bis* all'art. 6 che dovrebbe prevedere l'applicazione delle disposizioni *"anche agli enti soggetti ad attività di direzione di coordinamento"*. Il testo contempla anche un'eccezione alla soglia dimensionale sopra indicata (art. 1): l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 agli enti in parola è prevista, infatti *"indipendentemente dal numero di dipendenti"*.

Viene poi maggiormente marcata la caratteristica dell'indipendenza dell'OdV: viene specificato a livello normativo il fatto che l'ODV debba essere *"indipendente"*.

Nell'ottica di tale rafforzamento, è prevista l'eliminazione dei commi 4 e *4-bis* dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001.

Si tratta, cioè, delle disposizioni che prevedono che:

- negli enti di piccole dimensioni le funzioni di OdV possano essere esercitate dall'organo dirigente;
- nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'OdV.

Con un'ultima modifica all'art. 6 si propone l'allargamento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza prevedendo che lo stesso debba segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni dell'art. 41 del D.Lgs. 231/2007, relativo al compimento di operazioni sospette, compiute o tentate, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Da ultimo, la proposta di legge mira ad eliminare la disposizione, prevista a favore delle banche, degli intermediari finanziari ed assicurazioni, che garantisce il divieto di commissariamento giudiziale e di applicare sanzioni interdittive in via cautelare.

1.3

Whistleblowing: conclusi i lavori della Commissione Giustizia del Parlamento Europeo

Il 20 novembre 2018, la Commissione Giustizia del Parlamento Europeo ha concluso i lavori sulla bozza

di direttiva sul *whistleblowing*, presentata dalla Commissione Europea al Parlamento Europeo il 23 aprile scorso.

Si apre ora una fase di negoziazione trilaterale tra Parlamento Europeo, Consiglio dell'Unione Europea e Commissione Europea da cui dovrebbe scaturire il testo definitivo.

In particolare, è previsto per tutte le aziende del pubblico e del privato con almeno 250 dipendenti l'obbligo di dotarsi di procedure per la segnalazione.

Viene inoltre ampliato il novero delle segnalazioni rilevanti. È infatti introdotto l'obbligo di prendere in esame anche le segnalazioni anonime, purché ben circostanziate. Inoltre, sono ammesse anche le segnalazioni concernenti le condizioni di lavoro.

Il testo attuale estende poi la protezione anche ai colleghi del *whistleblower* che in qualche maniera aiutano il segnalante. Analoga estensione è prevista in favore dei *facilitators* che lavorano in organizzazioni che supportano coloro che hanno preso la decisione di effettuare una segnalazione.

1.4

Il DDL Anticorruzione approda al Senato

La Camera dei deputati ha approvato il DDL anticorruzione (c.d. "*SpazzaCorrotti*").

In particolare, è stato previsto che a far data dal 1 gennaio 2020 il decorso della prescrizione sia sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (di condanna o di assoluzione) fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio, oppure dalla data del decreto di condanna sino alla data di irrevocabilità di tale decreto.

Sono previste modifiche anche al D.Lgs. 231/2001. In merito, è stato previsto, tra l'altro:

- l'inserimento del delitto di traffico di influenze illecite nel "*catalogo reati 231*";
- una diversa durata delle sanzioni interdittive previste dall'art. 25, D.Lgs. 231/2001, che sono state innalzate da 5 a 10 anni (l'attuale durata è compresa tra 1 e 2 anni);
- l'aggiunta del comma 5-bis, D.Lgs. 231/2001 che stabilisce una minore durata delle sanzioni interdittive (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) quando, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Il testo è stato definitivamente approvato in data 18 dicembre 2018.

PRASSI

2.1

GDPR: la fatturazione elettronica è in contrasto con il Regolamento

Il 15 novembre il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso il "*Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica*" [doc. web n. 9069959].

Nel provvedimento citato, l'Autorità Garante ha rilevato che la nuova fatturazione elettronica contempla il trattamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei numerosi dati presenti nelle fatture emesse. Tale trattamento, peraltro, non risulta conforme a quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

L'Autorità ha pertanto ingiunto all'Agenzia delle Entrate di prendere misure tali da assicurare il rispetto della normativa e la tutela dei dati personali trattati e di far conoscere all'Autorità le iniziative assunte.

Il provvedimento del Garante è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza.

2.2

Quarta plenaria dell'European Data Protection Board

Il 16 novembre 2018 si è tenuta a Bruxelles la quarta plenaria delle Autorità di controllo indipendenti per la protezione dei dati personali, riunite all'interno dell'*European Data Protection Board*.

Nel corso della plenaria sono stati discussi numerosi temi.

In primo luogo il *Board* si è confrontato in merito ai lavori sulla bozza di decisione di adeguatezza UE-Giappone. Si tratta di una decisione con la quale la Commissione decide che un Paese terzo (o uno o più territori all'interno di esso) o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione dei dati personali adeguato. Di conseguenza il trasferimento dei dati personali all'esterno dell'Unione Europea diviene possibile ai sensi dell'art. 45 del GDPR.

In passato la Commissione ha adottato varie decisioni di adeguatezza con riferimenti a Stati tra i quali come la Svizzera, l'Australia, l'Argentina e gli Stati Uniti (c.d. *Privacy Shield*)

Per quanto attiene al Giappone, la bozza era stata inviata all'EDPB nel mese di Settembre dal Commissario Europeo per la giustizia *Věra Jourová*.

L'EDPB ha rimarcato l'importanza di garantire la continuità e l'alto livello della protezione del trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea.



PRASSI

In secondo luogo, il *Board* ha concordato di accettare un mandato della Commissione Europea per la stesura di una guida sulla relazione tra GDPR e Regolamento 536/2014 relativo alla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. La guida verrà redatta in formato Domanda e Risposta.

Infine il *Board* ha discusso su alcuni dettagli relativi alla bozza di linee guide sull'ambito di applicazione del GDPR e ne ha annunciato la prossima pubblicazione.

GIURISPRUDENZA

3.1

Cassazione: il datore di lavoro ha una posizione di garanzia

Il 6 novembre 2018, la Corte di Cassazione, III Sezione Penale ha depositato la sentenza n. 50000/2018 con la quale si è pronunciata su un caso di infortunio sul luogo di lavoro a fronte della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

In particolare, la Corte ha riconosciuto in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia, stabilendo l'obbligo non solo di disporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione.

Afferma, nello specifico, la Corte che ciò non significa che il datore di lavoro debba creare un ambiente di lavoro "a rischio zero". Tuttavia, egli ha l'obbligo di predisporre "tutti gli interventi che, nel caso concreto e rispetto alla specifica lavorazione, risultino idonei a neutralizzare i rischi tecnici dell'attività posta in essere". Né può fungere da scusante il comportamento in concreto tenuto dal dipendente. Infatti, la condotta del lavoratore può rilevare quale limite alla responsabilità del datore di lavoro solo quando risulti "abnorme, eccezionale, o comunque esorbitante rispetto al procedimento lavorativo".

3.2

Inquinamento ambientale: esatto inquadramento

Il 6 Novembre 2018 la Corte di Cassazione, Sezione III ha depositato la sentenza n. 50018/2018 con la quale sono state fornite importanti indicazioni per l'interpretazione del reato di cui all'art. 452-bis c.p., rubricato "Inquinamento ambientale".

Il reato in parola punisce "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili".

La Corte ha affermato che, in base alla norma, non è necessario dare la prova della contaminazione, essendo sufficiente una compromissione o deterioramento. Infatti "il delitto di danno previsto dall'art. 452-bis c.p. (...) ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito (...)", laddove per "compromissione

o deterioramento” si deve intendere “un’alterazione, significativa e misurabile della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema”.

Inoltre, non è necessario che il danno conseguente all’inquinamento sia irreversibile, dal momento che l’irreversibilità del danno *“se sussistente e concernente l’equilibrio di un ecosistema, integra il più grave reato di disastro ambientale punito dall’art. 452-quater cod. pen”.*

COMPLIANCE NEWSLETTER | NOVEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 NOVEMBRE 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM